

THE LUGANO 2017 WORKSHOP Cross Border Tax & Legal Update

Si apre la nuova era della trasparenza globale: orientarsi tra scambio automatico di informazioni, possibilità di regolarizzazione (Volutary Disclosure), riorganizzazione e mobilità internazionale dei patrimoni e delle persone.

Lugano 18 dicembre 2017



INVESTIRE IN ITALIA O DALL'ITALIA

La Prospettiva italiana



Considerazioni preliminari

La globalizzazione ha modificato gli equilibri esistenti e reso lo scenario internazionale più complesso e più competitivo

In questo quadro internazionale in cui la globalizzazione della produzione e degli scambi di beni e servizi è sempre più importante, sorgono le necessità di impostare importanti riforme volte:

- da un lato a sostenere le imprese ed attrarre quelle estere al fine di rendere più attraente il sistema paese attraverso la compressione della tassazione delle imprese, la riduzione degli adempimenti e degli oneri ed impostare un quadro normativo più certo e trasparente
- dall'altro lato la necessità di una maggiore trasparenza, controllo e collaborazione tra le autorità fiscali ed i contribuenti volta a scoraggiare politiche di «aggressive tax planning» e ad assicurare che i redditi vengano correttamente tassati nei luoghi in cui si sono formati nel rispetto anche degli orientamenti internazionali.



Considerazioni preliminari

Le imprese quindi dovranno dare avvio alla introduzione di veri e propri modelli di organizzazione volti a proceduralizzare e definire le politiche decisionali anche in materia tributaria verso una sempre maggior trasparenza nella rilevazione dei processi aziendali

Questo comporterà:

- l'esigenza di abbandonare politiche volte alla sola distrazione degli imponibili con trasferimento degli stessi in paesi a bassa fiscalità;
- si potrà invece assistere a flussi migratori di attivi ed attività con l'intento di inseguire agevolazioni che di volta in volta verranno offerte dai vari stati quali contributi alla creazione di impianti e riduzione dei carichi fiscali e contributivi. Potremmo vedere quindi società sempre più leggere in termini di immobilizzazioni materiali al fine di rendere semplice ed efficiente ogni possibile trasferimento di azienda



Considerazioni preliminari

In questo quadro internazionale nascerà l'esigenza per le imprese di introdurre comportamenti etici ed in linea con le linee guida emanate dalle organizzazioni internazionali e dalle singole autorità tributarie.

Le imprese dovranno implementare, all'interno dei propri sistemi organizzativi e gestionali, procedure e policies atte a guidare i comportamenti delle aziende e dei propri organi direttivi al rispetto dei regimi tributari in tutti i paesi in cui l'impresa opera ed a favorire la collaborazione con le competenti autorità.

Siamo ancora agli albori di queste regole ma già si cominciano a delineare le prime indicazioni che porteranno alla creazione di forme dirette on indirette di rating delle imprese in termini di affidabilità dei sistemi di rilevazione dei ricavi, di certezza delle spese e di corretta allocazione dei redditi negli scambi intrasocietari multigiurisdizionali.







Regime dell'adempimento collaborativo

Proprio in merito alla necessità di modificare i rapporti tra contribuente ed amministrazione fiscale, con il decreto 128 del 2015 si è iniziato a designare un nuovo istituto di collaborazione e cooperazione tra contribuente ed amministrazione tributaria seguendo le orme di quanto avviene in alcuni paesi esteri (es. Stati Uniti) e sulla falsa riga della legge 231 del 2001 (legge sull'applicazione di determinati reati penali ascrivibili alle persone giuridiche in caso di carenze ed inadeguatezze delle procedure aziendali volte a comprimere i rischi di realizzazione dei reati c.d. presupposto da parte delle strutture apicali e dei dipendenti aziendali)

Finalità del citato decreto 128 è quindi rivolta a

- ➤ Promuovere forme di comunicazione e di cooperazione tra A.F. e contribuenti
- Prevenire e risolvere controversie fiscali
- > Gestire il rischio fiscale



Regime dell'adempimento collaborativo

Requisiti:

- ➤ Al momento si applica, su base volontaria, a contribuenti di grandissime dimensioni (volume di affari > 10 Mld)
- ➤ In prospettiva si applicherà, sempre su base volontaria, a contribuenti di medie dimensioni (volume di affari non inferiore a 100 ml o appartenenti a gruppi di imprese)
- ➤ Necessario un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di *corporate* governance e di controllo interno, con attribuzione di ruoli e responsabilità



Regime dell'adempimento collaborativo

Effetti:

- ➤ Possibilità di addivenire alla valutazione del rischio fiscale con l'A.F. prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali eventualmente anticipando il controllo
- > Procedura abbreviata di interpello preventivo su casi concreti
- ➤ Eventuale applicazione di sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque in misura non superiore al minimo edittale (riscossione sospesa fino alla definitività dell'accertamento)
- Esenzione dall'obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi d'imposta







Abuso del diritto

In questo contesto si inserisce la nuova norma sull'abuso del diritto che oltre tenere in considerazioni le esperienze passate tiene in considerazione anche di quanto previsto in sede comunitaria dalla direttiva UE/10539/2016

Con la nuova formulazione si configurano abuso del diritto le operazioni:

- > prive di sostanza economica
- > che realizzano **vantaggi fiscali** indebiti
- > I vantaggi indebiti sono l'effetto essenziale dell'operazione





Per operazioni prive di sostanza economica si intendono:

"gli atti, fatti e contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali":

- ➤ non coerenti con la qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme;
- > non conforme utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato

Per vantaggi fiscali indebiti si intendono:

«i benefici, anche non immediati, in contrasto con le finalità delle norme fiscali/principi dell'ordinamento tributario»







La nuova white list

123 sono gli stati e territori con i quali l'Italia ha in essere un accordo che prevede lo scambio di informazioni così come previsto dal recente Decreto Ministeriale) agosto 2016 e precisamente

Albania; Alderney; Algeria; Anguilla; Arabia Saudita: Argentina: Armenia; Aruba; Australia; Austria; Azerbaijan; Bangladesh; Belgio; Belize; Bermuda; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Brasile; Bulgaria; Camerun; Canada; Cina; Cipro; Colombia; Congo (Repubblica del Congo); Corea del Sud: Costa d'Avorio: Costa Rica; Croazia; Curacao; Danimarca; Ecuador; Egitto; Emirati Arabi Uniti; Estonia; Etiopia; Federazione Russa: Filippine; Finlandia; Francia; Georgia: Germania: Ghana: Giappone; Gibilterra; Giordania; Grecia: Groenlandia: Guernsev: Herm: Hong Kong; India; Indonesia: Irlanda: Islanda: Isola di Man: Isole Cayman; Isole Cook; Isole Faroe; Isole Turks e Caicos; Isole Vergini Britanniche: Israele; Jersey; Kazakistan; Kirghizistan; Kuwait; Lettonia; Libano; Liechtenstein; Lituania; Lussemburgo; Macedonia; Malaysia; Malta; Marocco; Mauritius; Messico; Moldova; Montenegro; Montserrat; Mozambico; Nigeria; Norvegia; Nuova Zelanda; Oman; Paesi Bassi; Pakistan; Polonia; Portogallo; Qatar; Regno Unito; Repubblica Ceca; Repubblica Slovacca; Romania; San Marino; Senegal; Serbia; Seychelles; Singapore; Sint Maarten; Siria; Slovenia; Spagna; Sri Lanka; Stati Uniti d'America; Sud Africa; Svezia; Svizzera; Tagikistan; Taiwan; Tanzania; Thailandia; Trinitad e Tobago; Tunisia; Turchia; Turkmenistan; Ucraina; Uganda; Ungheria; Uzbekistan; Venezuela; Vietnam; Zambia.



Novità normative attività cross-border

Costi <i>Black list</i>	 Disposizione eliminata dalla Legge di Stabilità 2016; Deducibilità secondo le regole ordinarie.
CFC Società collegate	 Società ITA che detiene una partecipazione agli utili in una Società SGP in misura non inferiore al 20% (10% se quotata); Disposizione eliminata dal Decreto Internazionalizzazione.
	 Applicabile alle società ITA che controllano (almeno) al 50% un soggetto estero
CFC Società controllate	 Si intendono privilegiati i Paesi ExtraUE con un livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello applicato in Italia. Due esimenti per la non applicazione – sede effettiva e no obiettivo di delocalizzare redditi Si intendono privilegiati i Paesi UE o SEE o ExtraUE non privilegiati con tassazione effettiva inferiore al 50% rispetto a quella italiana ed i proventi non possono derivare per più del 50% da passive income o da servizi infragruppo
Trasferimento sede	 costituisce realizzo al valore normale dei cespiti dell'azienda salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione italiana Valorizzazione delle attività e le passività estere trasferiti in Italia in base al valore normale



Novità normative attività cross-border

Consolidato nazionale ed internazionale

- Possibilità di fungere da capogruppo esteso anche alle società «sorelle», residenti od a stabili organizzazioni italiane di società residenti in Stati UE o in Stati SEE previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione che assume la qualità di consolidante;
- Possibilità di consolidare anche le partecipate estere purché possedute per più del 50% con obbligo di rideterminare secondo i principi italiani, l'imposta corrispondente e detrae le imposte pagate all'estero a titolo definitivo

Accordi preventivi

- Accordo preventivo reso più articolato e completo
- Riguarda prezzi di trasferimento o valori in entrate o uscita in caso di trasferimento sede



Le operazioni cross border ed il trasferimento di sede





Art. 166 TUIR

Il trasferimento all'estero della residenza dell'impresa costituisce realizzo al valore normale dei cespiti dell'azienda salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione italiana

Art. 166-bis TUIR (introdotto ex novo)

Il trasferimento in Italia della residenza dell'impresa estera (proveniente da un paese *white list*) implica che le relative attività e le passività siano valorizzate ai fini fiscali in base al valore normale da determinarsi in base all'art. 9 TUIR (vedasi slide n. 59).



Trasferimento della residenza in Italia

I soggetti (imprese commerciali) provenienti da Paesi white list che trasferiscono la residenza in Italia assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse (nuovo art. 166-bis TUIR)

I soggetti (imprese commerciali) provenienti da Paesi diversi da quelli precedenti che trasferiscono la residenza in Italia assumono quale valore fiscale delle attività e delle passività il valore normale delle stesse (ai sensi dell'art. 9 TUIR) come determinato in esito ad un accordo preventivo (vedasi slide n. 7 e seguenti). In assenza di accordo preventivo: (i) per le attività: il valore fiscale è assunto in misura pari al minore tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale (ai sensi dell'art. 9 TUIR); (ii) per le passività: il valore fiscale è assunto in misura pari al valore maggiore tra questi

Trasferimento della residenza/attivo all'estero

Il trasferimento all'estero della residenza (dei soggetti IRES) costituisce realizzo al valore normale dei componenti del complesso aziendale salvo che gli stessi non siano confluiti in una s.o. situata in Italia

In alternativa a quanto sopra, il soggetto può chiedere la **sospensione** degli effetti del realizzo (della riscossione) qualora la residenza sia trasferita in un Paese UE o SEE incluso nella *white list* con il quale sia in vigore un accordo sulla reciproca assistenza in materia di riscossione

Con le modifiche apportate dal decreto: (i) la sospensione della riscossione può essere chiesta da un soggetto IRES che trasferisca la sua residenza in un Paese UE o SEE (incluso nella white list ...) anche per effetto di un'operazione di fusione, scissione o conferimento di attivo (novellato art. 170, comma 6, TUIR); (ii) la sospensione della riscossione può essere chiesta anche da un soggetto non residente che trasferisce parte o la totalità degli attivi di una sua s.o. italiana, che costituiscono un'azienda o ramo aziendale, verso altro Paese UE o SEE (incluso nella white list ...) (novellato art. 166, comma 2-quater, TUIR)





Normativa CFC



REGIME CFC – Art. 167 TUIR (comma 1)

Tutti i soggetti IPERF e IRES residenti in Requisito soggettivo Italia che detengono, direttamente indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona il Requisito oggettivo controllo di diritto, di fatto o contrattuale ex art. 2359 del Codice Civile un'impresa, società o altro ente, residente o localizzato in uno Stato a regime fiscale privilegiato, l'attribuzione Effetti della normativa comporta dei redditi conseguiti dal soggetto controllato a prescindere dall'effettiva attribuzione



REGIME CFC BLACK LIST – Art. 167 TUIR (comma 4)

Individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata Sono considerati **privilegiati** i regimi fiscali, **anche speciali**, di Stati o territori (diversi dalla UE o dallo SEE con cui esiste un accordo che consente lo scambio di informazioni), laddove il **livello nominale** di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia.

Livello di tassazione

Rileva esclusivamente il livello di tassazione nominale della controllata estera inferiore al 13,95, considerando sia l'aliquota IRES che l'aliquota IRAP



ESIMENTI REGIME CFC – Art. 167 TUIR (comma 5)

Prima esimente per la disapplicazione del regime CFC

Dimostrare, che il soggetto non residente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento.

Seconda esimente per la disapplicazione del regime CFC

(esimente alternativa alla precedente)

Dimostrare, che dalle partecipazioni <u>non</u> consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.



REGIME CFC WHITE LIST – Art. 167 TUIR (comma 8 bis)

Paesi non a fiscalità privilegiata



Paesi UE o SEE, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:



- a) Sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore a più della metà di quella a cui sarebbero stati soggetti ove residenti in Italia;
- b) Hanno conseguito proventi derivanti per più del 50% dal *passive income* o da servizi infragruppo



ESIMENTI REGIME CFC – Art. 167 TUIR (comma 8 ter)

Esimente applicabile alle CFC «non black list»

Dimostrare, che l'insediamento all'estero <u>non</u> rappresenta una <u>costruzione artificiosa</u> volta a conseguire un indebito vantaggio fiscale

Altre condizioni per la disapplicazione del regime



Al contribuente è data anche la possibilità di fornire la prova dell'effettività e genuinità della presenza della società estera attraverso lo strumento dell'interpello che consente di disapplicare la norma antielusiva








Novità Decreto Internazionalizzazione n. 147-2015

Obiettivo del regime agevolato

Favorire la competitività delle imprese residenti che operano all'estero, creando, con l'esenzione dei profitti realizzati dalle loro stabili organizzazioni all'estero, condizioni fiscali di pari vantaggio rispetto a quelle di cui già godono i competitors di molti altri grandi Paesi europei ed extra europei



Caratteristiche principali del regime





Coordinamento con la disciplina CFC

Il regime della *branch exemption* **non opera** per le stabili organizzazioni situate in Stati *Black list* o Stati *White list* (se presenti le condizioni di cui al comma 8 *bis* dell'art. 167)


Tassazione per trasparenza secondo le regole CFC

Tuttavia, se l'impresa residente dimostra il possesso delle esimenti ex art. 167, la stabile organizzazione potrà beneficiare della *branch exemption*





L'insediamento all'estero, da parte di una società italiana, può avvenire nei seguenti modi:







Due ipotesi a confronto

Subsidiary

- Società estera distinta e separata dalla società madre italiana
- Il reddito prodotto dalla società estera è soggetto alla legislazione impositiva dello Stato estero
- Applicazione della *CFC rules* (artt. 167 TUIR)
- Applicazione del Transfer Price
- Applicazione dell'esenzione del 95% sui dividendi qualora non applicabile la CFC rules.

Branch

- Definita come una sede fissa d'affari
- Privo di autonomia giuridica
- Il reddito prodotto concorre alla formazione della casa madre italiana (salvo opzione per la *branch exemption*)
- Viene riconosciuto un credito d'imposta per le imposte pagate all'estero nel caso di tassazione in Italia (art. 165 TUIR)
- Nessuna applicazione di ritenute sui flussi reddituali tra branch e *Headquarter*.



Esempio Società Italiana con stabile organizzazione all'estero

Descrizione	Stabile organizzazione con opzione esenzione	Stabile organizzazione regime ordinario	Società in Svizzera
Utile lordo	1	1	1
Imposta Svizzera (complessiva 17%)*	-170	-170	-170
Utile netto	830	830	830
Ritenuta su distribuzione (madre e figlia)	-	-	0
Utile percepito	830	830	830
IRES Italia (24%)	-	-240	-10
Credito d'imposta art. 165	-	170	-
Utile netto	830	760	820

^{*} Considerando la nuova proposta di regime impositivo delle società in svizzera








Consolidato nazionale

Il regime del consolidato nazionale è stato modificato per evitare discriminazioni in ambito internazionale nei confronti di soggetti non residenti che detengono partecipazioni di controllo nel nostro Paese (La modifica è conseguente alla sentenza della Corte di Giustizia 12 giugno 2014, n. C-40/13)

La nuova formulazione consente alle **società «sorelle»**, ovvero società residenti o stabili organizzazioni italiane di società residenti in Stati UE o in Stati SEE, con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, di consolidare le proprie basi imponibili, previa indicazione da parte del soggetto non residente della controllata designata ad esercitare l'opzione che assume la qualità di consolidante




Consolidato nazionale





Consolidato nazionale





Consolidato internazionale

In base agli articoli 130 e seguenti del Testo Unico è prevista anche la possibilità di predisporre una dichiarazione consolidata comprendendo anche le partecipate estere possedute per più del 50% tenendo in considerazione l'effetto della demoltiplicazione determinata dalla catena di controllo

La società controllante effettua la somma algebrica degli imponibili propri e delle controllate estere rideterminati secondo i principi italiani, determina l'imposta corrispondente e detrae le imposte pagate all'estero a titolo definitivo

La durata dell'opzione è di 5 anni rinnovabile







Accordi preventivi per le imprese

L'attuale sistema di *ruling* di standard internazionale (ovvero gli accordi preventivi negoziati con l'Amministrazione Finanziaria, di seguito anche «**A.F.**») viene abrogato a favore di uno **più esteso** e **completo** (nuovo art. 31-*ter* del d.p.R. n. 600/1973)

Il nuovo sistema incentiva il dialogo tra impresa e A.F. per la **definizione in via anticipata** della pretesa erariale attraverso un metodo consensuale e partecipativo

Ambito di operatività:

- prezzi di trasferimento infragruppo (transfer pricing),
- valori di uscita o di ingresso dei cespiti in caso di trasferimento della residenza (all'estero, art. 166 TUIR, o dall'estero in Italia, nuovo art. 166-bis TUIR),









Al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese e ridurre lo squilibrio tra imprese che si finanziano con debito ed imprese che si finanziano con capitale proprio è ammessa la deduzione di un importo corrispondente al rendimento nozionale del capitale proprio formatosi successivamente a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso alla 31 dicembre 2010. Per le imprese di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

A partire dal 2017 il rendimento nozionale è fissato al 2,7%

All'interno di tale decreto è stato previsto dalla recente legge di bilancio una previsione con intento antielusivo prevedendo che la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

COPYRIGHT & DISCLAIMER



- Le slides sono state predisposte dal team professionale che si occupa di Pianificazione Patrimoniale e sono il frutto del lavoro di gruppo e delle singole specifiche professionalità che arricchiscono le competenze di Belluzzo&Partners.
- Il contenuto delle presenti slides è meramente didattico e nessun investimento o decisione con effetti giuridici potrà essere preso sulla base delle informazioni qui contenute. Si consiglia di richiedere sempre un parere circostanziato ad uno o più professionisti qualificati.
- Per ogni ulteriore informazione e miglioramento saremo lieti di ricevere le vostre richieste direttamente via e mail a: **studio@belluzzo.net**
- Lo Studio pubblica notizie e informazioni sul proprio sito www.belluzzo.net nel quale potete trovare lo web-magazine "Focus B&P Magazine" che consente anche di ricevere informazioni sulla base del profilo di interesse che andrete ad imputare, completando il processo di registrazione.

RANKING & AWARDS



STUDIO DELL'ANNO WEALTH MANAGEMENT

Belluzzo & Partners

<u>IIĞA</u> 500

Email: studio@belluzzo.net Web: www.belluzzo.net

Verona, Milan, Londo

BELLUZZO & PARTNERS

VIA CORDUSIO, N. 2, 20123 MILAN, ITALY Tel: +39 02 36 56 96 57 Fax: +39 02 36 56 98 29

Lo studio ha sviluppato attenzione alle attività del segmento wealth advisory e family business, dell'internazionalizzazione e in generale delle operazioni straordinarie sul patrimonio, con un approccio specializzato su questioni tax&legal.





GC Magazin

elluzzo & Partners



FINALISTA Studio dell'anno - Tax





Macchi di Cellere Gangemi

Pirola Pennuto Zei & Associati Russo De Rosa Associati

Maisto e Associati

Studio Associato (KPMG)

Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati



NTERNATIONAL

Making plans

AX REVIEU



Chambers and Partners ranks Luigi Belluzzo among Italian top professioanls




















MILANO

Via Bocchetto 6, Piazza Edison 20123 tel. +39 02 365 69657 studio@belluzzo.net



VERONA

Stradone San Fermo 14, 37121 tel. +39 045 800 5353 studio@belluzzo.net



LONDON

38, Craven Street WC2N 5NG ph. +44 (0)20 700 42660 london@belluzzo.net



SINGAPORE

133 Cecil Street, #11-02 Corso Keck Seng Tower, 069535 6900 ph. (+65)6236 0930 ph. + singapore@belluzzo.net lugar



LUGANO

Corso Elvezia, 25 6900 ph. +41 (0)91 252 0780 lugano@belluzzo.net



www.belluzzo.net www.linkedin.com/company/belluzzo&partners

